



COMUNE DI BOTTANUCO

PROVINCIA DI BERGAMO

Regolamento comunale per la
disciplina delle Sagre
ai sensi dell'art. 18 ter della Legge
Regionale n. 6 del 02 febbraio 2010

INDICE

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 – Soggetti organizzatori.....	3
Art. 4 – Calendario regionale delle Fiere e delle Sagre	3
Art. 5 – Modifiche al calendario regionale.....	4
Art. 6 – Criteri valutativi in caso di richieste concorrenti	5
Art. 7 – Oneri e particolari responsabilità a carico degli organizzatori	5
Art. 8 – Caratteristica dell’area interessata dalla Sagra.....	6
Art. 9 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti.....	6
Art. 10 – Vincoli e limitazioni relative all’aree destinata ad ospitare la Sagra	7
Art. 11 – Somministrazione di alimenti e bevande	7
Art. 12 – Vigilanza e controllo	7
Art. 13 - Sanzioni	7
Art. 14 – Trattamento dati personali	8
Art. 15 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento	8
Art. 16 – Entrata in vigore ed abrogazioni	8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento delle Sagre, redatto ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della Legge Regionale n. 6/2010 e s.m.i., sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta Regionale con Delibera n. X/5519 del 02/08/2016, disciplina le attività legate allo svolgimento di Sagre e di tutte le manifestazioni che costituiscono momenti di aggregazione sociale, culturale, politica, religiosa, di volontariato e sport della comunità.

Art. 2 - Definizioni

1. Come stabilito all'art.16 della L.R. 6/2010 e s.m.i., si definisce:
 - a) Sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle Sagre;
 - b) Calendario regionale delle fiere e delle Sagre: l'elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle Sagre.

Art. 3 – Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di Sagre e fiere sono:
 - a) l'Amministrazione Comunale;
 - b) le associazioni con e senza personalità giuridica;
 - c) le fondazioni con personalità giuridica;
 - d) gli enti e le associazioni senza scopo di lucro con finalità culturali, sociali, sportive, del tempo libero, del volontariato;
 - e) i partiti, movimenti e gruppi politici;
 - f) gli organismi religiosi (parrocchie, oratori ecc.)
 - g) le associazioni sindacali
 - h) soggetti privati regolarmente iscritti al Registro Imprese (in stato attivo)
2. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), l'organizzazione della Sagra da parte dell'amministrazione comunale avverrà nella scrupolosa osservanza di quanto stabilito dal Testo Unico Regolamentare vigente, con particolare riferimento alle norme che regolano la definizione del contingente e l'assegnazione dei posti.

Art. 4 – Calendario regionale delle Fiere e delle Sagre

1. Ai sensi dell'art.18 bis c. 2 della L.R. 6/2010 il Comune redige, entro il 30 novembre di ogni anno, l'elenco comunale delle Fiere e Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nel successivo anno solare.
2. Per la predisposizione dell'elenco, gli organizzatori che intendono organizzare Sagre nell'anno solare successivo dovranno depositare l'istanza prima del 15 novembre di ogni anno.
3. L'istanza da presentare al Comune, da compilare e presentare on-line tramite il portale Sportello Telematico Unificato, dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi indispensabili:

- a) Dati anagrafici degli organizzatori;
 - b) Indicazioni dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail/telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
 - f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - g) Programma di massima della manifestazione;
 - h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
4. La Giunta Comunale entro il 30 novembre di ogni anno approva l'elenco annuale delle Sagre che si svolgeranno sul proprio territorio nell'anno solare successivo.
 5. Non si possono effettuare fiere o Sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.
 6. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Responsabile incaricato non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere, Sagre o altri simili eventi.
 7. L'elenco annuale, una volta approvato, dovrà essere caricato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune sull'apposita piattaforma informativa messa a disposizione da Regione Lombardia.
 8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 bis, comma 1 della L.R. 6/2010 e s.m.i., la Giunta Regionale pubblicherà il "calendario regionale delle fiere e delle Sagre" che conterrà le seguenti informazioni:
 - a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
 - b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - c) Indicazioni dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail/telefono);
 - d) Programma di massima della manifestazione;
 - e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Art. 5 – Modifiche al calendario regionale

1. L'elenco delle fiere e delle Sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, che garantisce le forme di consultazione delle parti sociali di cui all'art. 19, commi 2 e 4, della Legge Regionale 06/2010.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanze fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.
3. Con riferimento esclusivo alle modifiche di eventi già calendarizzati, il termine di 30 giorni può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenza o eventi meteorologici

straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali criticità, senza necessità di dover sentire le parti sociali di cui al primo comma.

Art. 6 – Criteri valutativi in caso di richieste concorrenti

1. In caso di richieste di due o più Sagre che si sovrappongano in relazione ai periodi ed alle aree, la Giunta comunale provvederà ad accogliere le richieste attenendosi, nel seguente ordine prioritario, ai sottoelencati criteri:
 - a) Finalità primaria di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici (i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali lombardi o comunque classificati e riconosciuti DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT), della cultura e dell'artigianato locale);
 - b) Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la Sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità);
 - c) Anni di svolgimento della Sagra;
 - d) Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 7 – Oneri e particolari responsabilità a carico degli organizzatori

1. Prima dell'inizio di ogni manifestazione su area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, esclusi i casi di Sagre organizzate dall'amministrazione comunale, gli organizzatori dovranno adempiere a quanto segue:
 - a) presentare istanza di occupazione suolo pubblico, la cui autorizzazione potrà essere ritirata a seguito di regolarizzazione del canone unico patrimoniale da effettuarsi secondo gli importi e le modalità stabiliti nel rispettivo regolamento.
2. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni per la loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia/protocollo sanitario/documentazione afferente all'impatto acustico/altro atto di assenso comunque denominato, le relative istanze e/o segnalazioni e/o comunicazioni dovranno essere presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso dovranno essere prodotti almeno cinque giorni prima dell'effettuazione della Sagra.
3. Gli organizzatori sono responsabili dell'adozione ed effettiva messa in esecuzione di tutte le misure di prevenzione e sicurezza richieste dal tipo di manifestazione, secondo le normative e i regolamenti vigenti, conformemente alle linee guida ed indicazioni fornite dagli enti competenti (Ministero degli Interni, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco).
4. La pulizia dell'area della Sagra o fiera è interamente a carico degli organizzatori, compresa l'eventuale dotazione di contenitori per i rifiuti in numero ulteriore rispetto a quelli eventualmente già presenti sull'area.
5. Gli organizzatori si impegnano a ridurre la produzione dei rifiuti e, in ogni caso, a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.

Art. 8 – Caratteristica dell'area interessata dalla Sagra

1. L'area interessata dalla manifestazione come segnalata nell'istanza dovrà essere dotata di:
 - a) Servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori;
 - b) Aree destinati a parcheggi, anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) Parcheggi riservati ai soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Art. 9 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle Sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la Sagra.
2. Sia in caso di utilizzo di aree pubbliche che di aree private aperte al pubblico, previo accordo con gli organizzatori, una porzione dell'area della Sagra pari al 10% della stessa, potrà esser messa a disposizione degli operatori (in sede fissa e del commercio ambulante) che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale in virtù di uno dei seguenti titoli abilitativi:
 - a) per gli operatori in sede fissa:
 - licenza/dia/scia;
 - b) per gli operatori del commercio ambulante:
 - autorizzazione di tipo A con concessione di posteggio nel mercato settimanale del mercoledì;
 - autorizzazione di tipo B con almeno 1 presenza in spunta nel corso dell'anno solare nel mercato settimanale del mercoledì;
 - concessione di posteggio nel mercato agricolo mensile
3. L'utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la Sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della Sagra e il comune.
4. La superficie come sopra riservata viene attribuita dagli organizzatori agli esercenti che ne facciano richiesta, in ordine di priorità attribuito attenendosi ai sottoelencati criteri:
 - a) Finalità primaria di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici (i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali lombardi o comunque classificati e riconosciuti DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT), della cultura e dell'artigianato locale);
 - c) Anni di partecipazione alla Sagra;
 - d) Fattispecie di prodotto venduto/somministrato aderente al tema della Sagra;
 - e) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 10 – Vincoli e limitazioni relative all'area destinata ad ospitare la Sagra

1. Al momento della redazione del presente regolamento, non si ritiene di escludere nessuna area pubblica per lo svolgimento di Sagra, ma il Comune, in sede di presentazione delle singole istanze, valutato il contenuto delle stesse, si riserva la facoltà di intervenire in tal senso escludendo un'area o parte di essa, o prescrivendo delle opportune limitazioni, per oggettivi motivi di viabilità, di ordine pubblico e di salvaguardia dell'area stessa, oppure per andare incontro a specifiche richieste emergenti dalla comunità.
2. Le vigenti limitazioni all'utilizzo di aree destinate allo Spettacolo Viaggiante potranno essere derogate previa apposita delibera di Giunta ove si ravvisino motivi di ordine pubblico, di viabilità o di tutela dell'interesse pubblico.

Art. 11 – Somministrazione di alimenti e bevande

1. Nell'ambito della Sagra l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esclusivamente temporaneo, accessorio e non esclusivo rispetto alla manifestazione programmata e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela dei consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
2. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle Sagra, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) da compilare e presentare on-line tramite il portale Sportello Telematico Unificato.
3. L'attività dovrà essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nel luogo in cui la stessa è autorizzata a svolgersi.
4. Con riguardo alle limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche si richiama integralmente la disposizione di cui all'art. 70 della Legge Regionale 06/2010, per cui:

"1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di Sagra o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il sindaco con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume".

Art. 12 – Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e di controllo sono in capo al comune che applica le sanzioni e ne introita i proventi.
2. In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver ottenuto la preventiva concessione, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento comunale vigente in materia.

Art. 13 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, qualora non sanzionate da altra normativa di rango superiore e dalle singole leggi di settore, trovano

applicazione le sanzioni previste dall'art.18-ter della Legge Regionale 6/2010.

Art. 14 – Trattamento dati personali

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i.
2. I dati trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente Regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del Regolamento.

Art. 15 – Norme di rinvio – Codice di Comportamento

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di polizia amministrativa locale e di commercio su aree pubbliche.
2. Per eventuali ulteriori specifiche situazioni, si fa riferimento a quanto stabilito con Linee Guida Regionali approvate con D.G.R. n. X/5519 del 2 agosto 2016.
3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al “Codice di Comportamento” (così come previsto nel vigente piano triennale della prevenzione della corruzione, ai sensi del D. Lgs 165/2001 e DPR 62/2013) nonché al piano anticorruzione adottato dall'ente tempo per tempo vigente.

Art. 16 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con l'entrata in vigore della deliberazione che lo approva.